



ALLEGATO 3

Rep. N \*\*\*/\*\*\*\*

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI – Avviso regionale tirocini non curriculari rivolti a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia approvato con DD N \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**TRA**

Il CENTRO PER L'IMPIEGO DI \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato “**soggetto promotore**”, rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

**E**

Il soggetto ospitante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”, rappresentato/a legalmente da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, e ne regola le forme e i modi di svolgimento attraverso quanto disposto dalla LR n. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominata “**legge**”) e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominato “**regolamento**”);

- che la regione Toscana ha approvato con DD n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Avviso regionale tirocini non curriculari rivolti a donne inserite in uscita dalla violenza e di autonomia;

- che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con DD n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stipulata ai sensi dell'art. 17ter, comma 3, della legge e dell'art. 86 octies, commi 1 e 2, del regolamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad ospitare presso le sue strutture la tirocinante \_\_\_\_\_ nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 86 nonies del regolamento.
2. Il soggetto promotore, d'intesa con il/la tutor del soggetto ospitante, definisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.

### **Art. 2 – Durata**

La presente convenzione ha durata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

### **Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore dichiara di far parte della seguente categoria, di cui all'art. 17 ter comma 2 della legge:  
centri per l'impiego
2. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla presente convenzione, è tenuto ad osservare quanto segue:
  - a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa della tirocinante;
  - b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa regionale (legge e regolamento) e degli obblighi previsti nella convenzione;
  - c) nominare la tutor responsabile delle attività didattico-organizzative scegliendolo fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere;
  - d) inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

### **Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante**

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 86ter del regolamento, il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, dichiara di:
  - a) essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, di cui al progetto formativo allegato, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
  - d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni

equivalenti a quelle del tirocinio;

e) di avere alle proprie dipendenze almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, salvo i casi previsti ai punti 1-2-3 lettera a) comma 1 dell'art. 86nonies del regolamento.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;

b) garantire alle tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

c) assicurare la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice, la copertura assicurativa comprenderà anche eventuali attività svolte dalla tirocinante al di fuori dell'azienda se previste dal progetto formativo;

d) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;

e) consentire alla tutor del soggetto promotore di contattare la tirocinante e il/la tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;

f) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

g) assicurare alla tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) la tirocinante non è utilizzata per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

d) la tirocinante non è utilizzata per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

e) non può realizzare più di un tirocinio con la tirocinante indicato nel progetto formativo allegato;

f) la tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale;

g) può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86nonies del regolamento.

Il soggetto ospitante si impegna altresì a rispettare quanto stabilito dall'avviso pubblico, ed in particolare dagli articoli 2, 4 e 12.

### **Art. 5 – Rimborso spese**

1. Il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile alla tirocinante un rimborso spese forfettario pari a Euro \_\_\_\_\_ mensili lordi (minimo € 600, in base all'art. 2 dell'avviso pubblico).

### **Art. 6 – Tutoraggio**

1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutore responsabile delle attività didattico-organizzative la sig.ra ....., essendo in possesso delle professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle seguenti funzioni previste dall'art. 86sexies del regolamento:

a) concorrere all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il/la tutor di riferimento del

soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze che la tirocinante dovrà acquisire;  
b) monitorare l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con la tirocinante.

2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante 1 tutor responsabile del suo inserimento sul luogo di lavoro, scegliendolo fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e di capacità coerenti con l'attività prevista dal progetto formativo. In ogni caso, il tutor scelto non potrà affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Per i soggetti ospitanti rientranti tra quelli di cui all'art. 86nonies, comma 1, lettera a) del regolamento, il tutor è il legale rappresentante del soggetto ospitante.

Il nominativo del tutor, che dovrà affiancare la tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio, dovrà essere indicato nel progetto formativo. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attività della tirocinante, fornendogli indicazioni tecnico-operative e costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo e le altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b) attestare la regolarità dell'attività svolta dalla tirocinante;
- c) curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze di cui è responsabile;
- d) redigere la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dalla tirocinante.

#### **Art. 7 – Obblighi e diritti della tirocinante**

1. In base all'art. 86quater, comma 1, del regolamento, durante lo svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) partecipare agli incontri concordati con la tutor responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

2. la tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dalla tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. la tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e alla tutor delle attività didattico-organizzative.

#### **Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo**

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dalla tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
2. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo la tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
3. Una copia della relazione finale deve essere consegnata dal soggetto ospitante alla tirocinante.

**Art. 9 – Responsabilità per mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo**

Ai sensi dell'art. 17ter comma 12 della legge, in caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento e sarà tenuto al rimborso dei contributi eventualmente corrisposti dalla Regione.

**Art. 10 – Trattamento dati personali**

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

**Art. 11 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla LR n. 32/2002, successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento emanato con DPGR n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, nonché alla legislazione vigente in materia.

Luogo ....., data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**REGIONE TOSCANA  
DIREZIONE LAVORO**

**Settore** \_\_\_\_\_

**Soggetto ospitante**

**Il/La Dirigente**

**Il/La Legale Rappresentante**

**Nome e cognome**

**Nome e cognome**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_